

Legge regionale 25 luglio 2005, n. 47

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3).

(Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 03.08.2005)

INDICE

Art. 1 - Introduzione dell' articolo 6 bis alla l.r. 20/2002

Art. 2 - Modifiche all' articolo 7 della l.r. 20/2002

Art. 3 - Modifiche all' articolo 8 della l.r. 20/2002

Art. 4 - Modifiche all' articolo 28 della l.r. 3/1994

Art. 5 - Modifiche all' articolo 32 della l.r. 3/1994

Art. 6 - Norma transitoria

Art. 7 - Entrata in vigore

*Art. 1**Introduzione dell' articolo 6 bis alla l.r. 20/2002*

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio'") è inserito il seguente:

“ Art. 6 bis - Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi

1. Per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, le province rilasciano ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994, un apposito tesserino in cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati.
2. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994, durante il prelievo selettivo utilizzano il tesserino di cui al comma 1 e non devono segnare la giornata di caccia sul tesserino venatorio di cui all'articolo 6. ”.

*Art. 2**Modifiche all' articolo 7 della l.r. 20/2002*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 20/2002 è inserito il seguente:

“ 6 bis. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994, possono effettuare il prelievo selettivo durante tutto il periodo consentito per cinque giorni alla settimana con l'esclusione dei giorni di silenzio venatorio. ”.

*Art. 3**Modifiche all' articolo 8 della l.r. 20/2002*

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:

“ 3. Nelle aziende agriturismo-venatorie è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepore in aree recintate, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate, è consentito dal 1 agosto al 15 marzo e anche in caso di terreno coperto da neve. ”.

*Art. 4**Modifiche all' articolo 28 della l.r. 3/1994*

1. Il comma 3 ter dell'articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") è sostituito dal seguente:

“ 3 ter. In deroga alla forma di caccia in via esclusiva di cui al comma 3, lettera b) è consentito lo svolgimento di dieci giornate annue di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo negli ambiti territoriali di caccia (ATC) toscani a partire dal 1 ottobre. E' consentito altresì, svolgere la caccia anticipata alla selvaggina migratoria prevista dall'articolo 30, comma 6, da appostamento temporaneo nel solo ATC di residenza venatoria. ”.

*Art. 5**Modifiche all' articolo 32 della l.r. 3/1994*

1. La lettera aa) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente:

“ aa) cacciare la selvaggina migratoria per una distanza pari a mille metri dai valichi montani interessati da rotte di migrazione individuati dalla Regione; ”.

Art. 6

Norma transitoria

1. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga all' articolo 28, comma 4 della l.r. 3/1994 , i cacciatori che esercitano la caccia in via esclusiva ai sensi dell' articolo 28 , comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 possono chiedere di modificare la forma di caccia in via esclusiva nelle forme di cui all' articolo 28 , comma 3, lettere c) o d).
2. Negli stessi termini di cui al comma 1, i cacciatori che esercitano la caccia in via esclusiva ai sensi dell' articolo 28 , comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 possono chiedere di modificare la forma di caccia in via esclusiva nella forma di cui all' articolo 28 , comma 3, lettera d).

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.